



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 16 maggio 2012

Protocollo: 46881/ RU

Alle Direzioni interregionali, regionali e
provinciali
Loro sedi

Rif.:

Agli Uffici delle dogane
Loro sedi

Allegati:

OGGETTO: Determinazione Direttoriale prot. n. 158326 del 14/12/2010
Utilizzo delle procedure di domiciliazione nel settore delle accise.

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti riguardanti l'applicazione della Determinazione Direttoriale indicata in oggetto nell'ambito delle operazioni doganali relative ai prodotti sottoposti ad accisa.

In particolare, è stato chiesto se, per l'esportazione di vino, prodotto sottoposto ad accisa, attualmente ad aliquota zero, sia possibile utilizzare la procedura di domiciliazione, pur in assenza, in capo al soggetto autorizzato, della titolarità di deposito fiscale.

L'art. 3, comma 2, della Determinazione prot. 158326 del 14/12/2010 ha inteso ammettere i prodotti sottoposti ad accisa al beneficio solo qualora il soggetto risulti titolare di deposito fiscale, deposito doganale o di deposito doganale, gestito in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 7, del D.lgs. 26/10/ 1995, n. 504.

Al riguardo si osserva che la finalità della disposizione adottata è da ricondurre alla tutela degli interessi erariali in merito a prodotti fiscalmente più rilevanti.

Ciò premesso, si osserva che per il vino, sottoposto ad accisa con aliquota zero, relativamente ai depositi fiscali sono previsti adempimenti semplificati (cfr. art.8 del D.M.153/2001) e che, per piccoli produttori, non trovano applicazione le disposizioni in materia di deposito e circolazione (vedasi al riguardo l'art. 37 del T.U. Accise).

Pertanto, non presentando il prodotto, al momento, profili di pericolosità fiscale tali da indurre ad una limitazione della facoltà di operare con le modalità della procedura di domiciliazione, nulla osta a che sia ricondotto all'ambito applicativo delle procedure semplificate in oggetto, pur in assenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, della Determinazione prot. 158326 del 14/12/2010.

Si pregano codeste Strutture di tenere conto delle suddette istruzioni nello svolgimento delle rispettive attività d'istituto.

Il Direttore Centrale
f.to Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art .3 ,comma 2 del D l.gs. 39/93